



UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO - Legge 76/2016 (Legge Cirinnà)

Descrizione

Ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale possono unirsi civilmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile. La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l'obbligo di fedeltà. Può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

Destinatari

Persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovino nelle condizioni ostative previste dalla legge e precisamente:

- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
- essere capaci di intendere e volere;
- non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

I requisiti necessari

Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti

- Essere maggiorenni e dello stesso sesso

I requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti all'Ufficio di Stato civile, che deve anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.

DI SEGUITO ALCUNE INFORMAZIONI INERENTI LA COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE:

I doveri

I componenti dell'unione civile, che vengono definiti "parti dell'unione", con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge 76/2016).

Il cognome

Le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un "cognome comune" scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come "comune" (comma 10

legge 76/2016). La scelta di un cognome comune nell'unione NON comporta variazioni alle generalità anagrafiche delle parti né annotazioni su atti di nascita delle stesse. Le generalità delle persone pertanto non mutano su alcun documento.

Il regime patrimoniale

il regime "ordinario" dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)

La certificazione

L'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.

I documenti

In tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate saranno inserite le formule: "unito civilmente" o "unita civilmente"

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI COSTITUZIONE UNIONE CIVILE:

Il procedimento si compone di tre fasi :

- Fase 1 : compilazione della richiesta di costituzione dell'unione;
- Fase 2 : verbale di costituzione dell'Unione civile (su appuntamento);
- Fase 3 : atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione (dopo almeno 30 giorni dall'atto precedente).

Fase 1

Dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo "*Comunicazione di volontà a costituire unione civile*" che, previo contatto con l'Ufficio di Stato Civile, andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, sempre presso lo sportello dell'Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico (visionabili sul sito istituzionale dell'ente).

Le parti presentano all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune di loro scelta tale modulo contenente la volontà a voler costituire la loro unione, dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l'inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all'unione e allegando i documenti di riconoscimento. Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione Civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati) rilasciato con le modalità previste dalla legge e pertanto munito di legalizzazione nel caso non siano previste esenzioni a seguito di accordi internazionali.

L'Ufficio di Stato Civile, procederà alla richiesta dei documenti necessari e, quando pervenuti e visionati al fine di verificare l'insussistenza di impedimenti all'unione, comunicherà agli interessati la data nella quale si procederà alla consegna e conseguentemente ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell'Unione Civile, redigendo in tale occasione apposito verbale (vedi Fase 2).

Fase 2

Nel giorno fissato (concordato fra le parti e l'ufficio di Stato Civile) le persone richiedenti l'unione si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere un verbale in cui dichiarano l'intenzione di unirsi civilmente e si impegnano a presentarsi nuovamente davanti allo stesso,

dopo un periodo di almeno 30 giorni necessario per le verifiche delle dichiarazioni rese, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione (il vero e proprio atto di unione).

Qualora l'Ufficiale di Stato Civile abbia già completato le verifiche richieste (o comunque non appena completata la procedura di verifica dei documenti) sarà rilasciata una comunicazione di inesistenza di impedimenti e si potrà già concordare la data di costituzione dell'unione civile stabilendola nell'arco di 180 giorni dalla data del processo verbale di richiesta costituzione.

Fase 3

La dichiarazione costitutiva dell'unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all'ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni. La data di quest'ultimo atto deve essere già indicata nel precedente e la mancata presentazione anche solo di una delle parti equivale a rinuncia.

Nel caso in cui una parte dell'unione civile sia straniero e non comprenda la lingua italiana deve necessariamente esserci un interprete che, previo giuramento, procederà alla traduzione.

Cessazione della Unione civile

L'Unione civile si scioglie in caso di :

- morte di una delle parti
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014.
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014.
- nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- per rettificazione di sesso di una delle parti

Costi e modalità di pagamento Documentazione/modulistica

Marca da bollo da € 16,00 da portare il giorno fissato per il verbale (Fase 2).

Tariffa per la celebrazione dell'unione che viene effettuata presso la Sala Consigliare del Comune di La Loggia – Via Leonardo Bistolfi 47 – LA LOGGIA:

Costituzione dell'unione nel giorno di sabato mattina tre le ore 9.00 e le ore 11.30

per unioni civili nelle quale almeno una delle parti è residente nel Comune : euro 80,00

per unioni civili nelle quali NESSUNA delle parti è residente nel Comune: euro 160,00

Costituzione dell'unione nei giorni feriali durante il normale orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile:

per unioni civili nelle quali almeno una delle parti sia residente nel Comune: GRATUITO

per unioni civili nelle quali NESSUNA delle parti è residente nel Comune: euro 80,00

Documentazione/modulistica

ALLEGATO: modulo “Comunicazione di volontà a costituire unione civile”- FASE 1 – da presentare all’Ufficio Stato Civile previa telefonata.

UFFICIO STATO CIVILE

COMUNE DI LA LOGGIA

VIA LEONARDO BISTOLFI 47 – 10040 – LAL OGGIA

TEL 011 9629082

Mail: demografico@comune.laloggia.to.it

PEC: protocollo.laloggia@legalmail.it

Marzo 2020